

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Cavadini nata a [REDACTED], C.F. – [REDACTED] e residente a [REDACTED], sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

### CONSAPEVOLE

- delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere<sup>1</sup>;
- dei controlli che l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

### DICHIARA

- l'insussistenza a proprio carico di situazioni – riguardanti la propria persona, il coniuge/convivente ovvero i parenti e gli affini entro il secondo grado – di conflitto di interesse anche solo potenziale relativamente all'incarico conferito;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001 e smi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa.

Brescia, 18/08/2021

Dott.ssa Patrizia Cavadini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione Digitale" (D.L.vo n. 82/2005)

<sup>1</sup> Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – " 1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte".